



COMUNE DI SAREGO

PROVINCIA DI VICENZA

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE STRADE VICINALI AD USO PUBBLICO
DELIBERAZIONE DI C.C. N. 8 DEL 14.02.2013

PREMESSA

Il presente regolamento disciplina le modalità per la gestione delle strade vicinali di uso pubblico. I frontisti delle stesse per la manutenzione della viabilità potranno riunirsi in consorzio secondo quanto previsto dal D. L. Lgt. 01 Settembre 1918 n. 1446, o accedere ai contributi di cui al presente regolamento. Non rientrano nel presente regolamento le aree di circolazione private asservite ad uso pubblico nonché le strade vicinali disciplinate da accordo convenzionale.

ART.1 – DEFINIZIONI E AMBITO D'APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di gestione e di partecipazione del Comune alle spese per le strade vicinali di uso pubblico all'interno del territorio comunale.
2. Sono strade vicinali di uso pubblico quelle così classificate dallo stradario comunale definitivamente approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 24 luglio 2007 e successive Deliberazioni di Giunta Comunale.
3. Le strade che dalle mappe catastali risultino eventualmente iscritte quali vicinali di uso pubblico, ma che non sono state inserite come tali nello stradario comunale, sono soggette al regime giuridico delle strade agrarie ed alle tutele e vincoli previsti in materia dal diritto privato, fatta salva la prova contraria.
4. La tutela del diritto pubblico sulle strade vicinali di uso pubblico è esercitata dal Sindaco.

ART.2 – CLASSIFICAZIONI E DECLASSIFICAZIONI

1. La classificazione o declassificazione delle strade oggetto del presente regolamento è attribuita alla competenza del Consiglio Comunale, quale generale attività di programmazione territoriale, ai sensi dell'art. 42 comma 2 lett. b) del T.U.E.L. 267/2000.
2. Ogni deliberazione di classificazione o declassificazione deve procedere espressamente ad approvare il nuovo stradario aggiornato come risultante dalle modificazioni apportate.
3. Nel caso di declassificazione, le strade interessate potranno essere riclassificate come strade vicinali ad uso privato o agrarie interpoderali di proprietà privata, con esclusione di qualsiasi forma di uso pubblico.
4. La declassificazione di una strada vicinale di uso pubblico iscritta nello stradario comunale può avvenire, sia d'ufficio che ad istanza di parte, solo sulla base del fondamentale presupposto dell'effettiva assenza di uso pubblico o della inutilità di fatto del pubblico uso.
5. La classificazione di una nuova viabilità da privata a vicinale di uso pubblico o da vicinale di uso pubblico a comunale può essere disposta, sia d'ufficio che ad istanza di parte, solo ove la strada da classificare concreti la fattispecie di cui all'art. 2 comma 6 lett. D) del D.Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada" e successive modifiche. In ogni caso, sia per le classificazioni che per le declassificazioni, devono essere osservate le norme relative al procedimento amministrativo, come di seguito elencate:

DECLASSAMENTI - PROCEDURA

- a) Richiesta del cittadino proprietario di fondi contermini con i seguenti allegati:
 1. mappa catastale
 2. visure catastali relative alle particelle contermini al tracciato stradale
 3. scheda riepilogativa dei proprietari interessati
 4. repertorio fotografico
 5. relazione circa le motivazioni della richiesta di declassamento

- b) Esame preliminare dell'Ufficio Tecnico Comunale con:
1. verifica se il tracciato risulta escluso dall'elenco delle vicinali di uso pubblico
 2. verifica dell'esistenza o meno dell'uso pubblico
 3. verifica insussistenza e/o presenza di diritti reali relativi ad altri proprietari
- c) Delibera del Consiglio Comunale con accettazione e/o diniego della richiesta di declassamento con relative motivazioni.

CLASSAMENTI - PROCEDURA

- a) Richiesta del cittadino proprietario di fondi contermini con i seguenti allegati:
1. mappa catastale
 2. visure catastali relative alle particelle contermini al tracciato stradale
 3. scheda riepilogativa dei proprietari interessati
 4. relazione circa le motivazione della richiesta di classificazione
 5. relazione geologica per accertare la stabilità della viabilità
 6. repertorio fotografico
- b) Esame preliminare dell'Ufficio Tecnico Comunale con:
1. verifica se il tracciato risulta escluso dall'elenco delle vicinali di uso pubblico
 2. verifica dell'esistenza o meno dell' uso pubblico
 3. verifica insussistenza e/o presenza di diritti reali relativi ad altri proprietari,
- c) Delibera del Consiglio Comunale con accettazione e/o diniego della richiesta con relative motivazioni.

Non possono essere classificate comunali quelle strade nel cui sottosuolo siano presenti manufatti di proprietà privata, diversi dai sottoservizi e dagli allacciamenti. La strada vicinale può essere classificata comunale, fatte salve le altre prescrizioni di Legge, a condizione che la stessa rientri nelle priorità 1 e 2 di cui all'art. 13 del presente Regolamento, si trovi in buono stato di manutenzione e conservazione, sia dotata delle opere di urbanizzazione, non abbia goduto di contributo di cui al presente regolamento e fermo restando che ogni intervento necessario per portarla alle condizioni precedentemente descritte sia interamente a carico dei frontisti.

ART. 3 – AGGIORNAMENTO DEI TRACCIATI

1. Ad istanza dei privati frontisti, possono essere accordate variazioni dei tracciati delle strade vicinali di uso pubblico, a condizione che la variazione del tracciato non sia peggiorativa, rispetto alla situazione esistente, in relazione alla fruizione pubblica della strada.
2. La variazione del tracciato, ove non comporti modifiche tali da incidere in modo sostanziale sullo stradario approvato dal Consiglio comunale, può essere assentita con deliberazione della Giunta Comunale, fatte comunque salve le normative e procedure in materia di edilizia ed urbanistica, nonché le norme relative al procedimento amministrativo.

ART. 4 - CENTRI ABITATI

1. Tutte le viabilità ricomprese all'interno dei Centri abitati ove vi sia di fatto esercitato un diritto di uso pubblico sono equiparate alle strade "Comunali" così come disposto dall' art. 2 comma 7 del D. Lgs. 285/92 con esclusione delle Strade Classificate Regionali e Provinciali.

ART. 5 - NUOVE STRADE

1. Per le nuove viabilità realizzate da enti pubblici, la loro classificazione è definita in sede di approvazione del progetto. La realizzazione di nuove strade da parte di privati deve essere

autorizzata con permesso di costruire o denuncia d'inizio attività a seconda della tipologia dell'intervento e qualora venga richiesta la classificazione di strada Vicinale di uso pubblico, si segue la procedura definita al precedente art. 3 con l'aggiunta dei seguenti allegati all'istanza:

- Mappa catastale con relativi frazionamenti;
- Visure catastali relative alle particelle interessate dal tracciato stradale;
- Contratti d'acquisto dei beni;
- Relazione sulle dimensioni e caratteristiche del tracciato della sezione tipo;
- Collaudo statico di eventuali opere d'arte.

2. Ad avvenuta ultimazione della strada l'Ufficio Tecnico Comunale procederà ad una verifica dei lavori eseguiti in rapporto al progetto approvato e alle eventuali prescrizioni il richiedente avvia la procedura per la classificazione quale strada vicinale secondo l'articolo 3 del presente regolamento.

ART. 6 - CONTRIBUTI

1. Per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade vicinali soggette a pubblico transito, possono essere erogati contributi, in misura variabile da un quinto sino alla metà dell'importo netto della spesa, ai cittadini proprietari di fondi contermini e/o utenti delle stesse. Le opere ammesse a contributo, nel limite delle risorse stanziare in bilancio, saranno individuate sulla base della partecipazione ad un bando pubblico annuale.

2. Le opere di manutenzione straordinaria ammissibili a contributo dovranno essere limitate alle seguenti tipologie d'intervento:

- ripristino viabilità in seguito ad eventi calamitosi.
- asfaltatura di strade bianche.
- modifiche di tracciato o di livelletta che migliorino le caratteristiche plano-altimetriche.

3. Le opere di manutenzione ordinaria ammesse a contributo potranno essere:

- riprese d'asfalti esistenti.
- ripristino ed esecuzione di fossette stradali.
- ripristino e consolidamento massicciata stradale.
- ricarica di ghiaia e materiale stabilizzato.

4. L'Amministrazione potrà contribuire anche fornendo i materiali necessari alla manutenzione, in quantità tale che il suo valore sia pari al contributo assegnato dal Comune.

ART. 7- INTERVENTI D'URGENZA PER EVENTI CALAMITOSI

1. In caso d'interventi di carattere straordinario, riconducibili ad eventi calamitosi, l'Amministrazione

comunale si riserva la facoltà di provvedervi direttamente per interventi di urgenza o di somma urgenza previsti dagli articoli 175 e 176 del D.P.R. 05/10/2010 n. 207, sostenendone la spesa per un importo da

stabilirsi tra il 20% e il 50% del totale importo (escluso IVA), rivalendosi sui frontisti per la restante quota.

ART. 8 - LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE

1. Nelle strade vicinali come disciplinate dal presente regolamento, che ricadono fuori dei centri urbani,

avuto riguardo alla struttura stradale stessa, la circolazione di determinati tipi di veicoli potrà essere vietata qualora il loro transito possa causare deterioramento della sede stradale stessa con conseguente compromissione della sicurezza del pubblico transito. Le suddette limitazioni saranno istituite ai sensi dell'art. 6 del D.lgs 285/92 e successive modifiche ed integrazioni e rese note tramite apposizione di segnaletica stradale a cura e spese dell'Amministrazione Comunale. Le spese di cui sopra andranno a concorrere a formare la quota massima, spettante all'amministrazione comunale come previsto dal precedente art. 5 del presente regolamento.

ART. 9 - AUTORIZZAZIONI IN DEROGA

1. I proprietari di fondi limitrofi alle strade vicinali, ovvero i soggetti che su detti fondi vantano diritti reali, qualora sulla stessa strada siano state istituite limitazioni alla circolazione veicolare di cui al precedente art. 9 del presente regolamento, possono richiedere l'autorizzazione al transito in deroga ai

medesimi divieti o limitazioni. Le richieste di cui sopra dovranno essere indirizzate al Settore polizia Municipale di questo Comune fornendo le indicazioni dei veicoli che dovranno transitare (marca, modello, targa, portata complessiva a pieno carico) nonché la precisa indicazione del tratto di strada da

percorrere. Il Servizio Tecnico completerà la suddetta richiesta con un proprio parere tecnico e successivamente provvederà a trasmettere l'intera pratica al Servizio Polizia Municipale per il rilascio della autorizzazione richiesta. La suddetta autorizzazione ha validità pari a mesi 3 dalla data del rilascio e potrà essere rinnovata su richiesta dell'interessato, previa verifica dello stato di fatto della struttura stradale.

ART. 10 - OBBLIGHI DEL SOGGETTO AUTORIZZATO

1. Il soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione in deroga di cui al precedente art. 10 del presente regolamento, è responsabile dei danni provocati alla struttura stradale a seguito del transito stesso, intendendo sia la sede stradale che le sue pertinenze.

2. Qualora si dovessero verificare danneggiamenti alla struttura stradale, il soggetto autorizzato al transito dovrà darne immediata comunicazione alla Polizia Locale e/o all'Area Tecnica, provvedendo all'immediata segnalazione dell'eventuale pericolo determinatosi per la pubblica circolazione, fermo restando l'obbligo di provvedere a propria cura e spese al ripristino dello stato dei luoghi secondo le indicazioni che saranno impartite dal Comune.

3. Qualora gli eventuali danni arrecati alla sede stradale non siano tempestivamente comunicati alla Polizia Locale e/o all'Area Tecnica da parte del soggetto autorizzato al transito, ovvero non vengano da questo ripristinati secondo le indicazioni dell'Area Tecnica, la Polizia Locale provvederà alle verbalizzazioni del caso, ai sensi del vigente codice della strada.

ART. 11 - ACCORPAMENTO AL DEMANIO STRADALE DELLE PORZIONI DI TERRENO UTILIZZATE AD USO PUBBLICO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 della Legge n. 448 del 23.12.98, commi 21 e 22, in sede di revisione catastale, è data facoltà all'amministrazione comunale, con proprio provvedimento, di disporre l'accorpamento al demanio stradale delle porzioni di terreno utilizzate ad uso pubblico, ininterrottamente da oltre venti anni. La registrazione e la trascrizione del provvedimento di cui al paragrafo precedente, avvengono a titolo gratuito. Trovano altresì applicazione le disposizioni previste dall'art. 34 del D. Lgs. 06/07/2011, n. 98, convertito in Legge 30/07/2011 n. 122.

ART. 13 - PRIORITA' E CRITERI DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI - PROCEDURE

In funzione della disponibilità economica stanziata annualmente nel Bilancio Comunale, l'Amministrazione Comunale concorre per le opere di manutenzione delle strade vicinali, nella misura compresa tra un quinto ed un mezzo della spesa complessiva. L'ammissione e la determinazione del contributo, avvengono secondo il seguente criterio di gerarchia della strada e con le seguenti percentuali:

- priorità 1 - strada che collega due strade pubbliche e con presenza di edifici pubblici o di interesse pubblico: dal 40% al 50%;
- priorità 2 - strada che collega due strade pubbliche: dal 30% al 40%;
- priorità 3 - strada a fondo cieco ma con presenza di edifici pubblici: dal 20% al 30%;
- priorità 4 - strada di interesse collettivo ma a fondo cieco: 20%;

Se attraverso un unico progetto sistematico da realizzarsi contemporaneamente, un insieme di singole strade vicinali classificate priorità 3 o 4, collegano due strade pubbliche, l'intervento viene considerato di priorità 2.

La percentuale di contributo da definire all'interno di ogni *range* è inoltre in funzione di un sub criterio da definirsi di volta in volta, che tiene conto dell'importanza della strada riferita alla sua posizione rispetto al centro cittadino, nonché all'interesse viabilistico della strada stessa.

La richiesta di contributo dovrà essere indirizzata al Sindaco, contestualmente ad un progetto costituito da:

- Relazione descrittiva, fotografica e quadro economico;
- Elaborati grafici costituiti da una corografia, planimetrie quotate in scala non inferiori 1:100, rappresentative dei sottoservizi, del sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche;
- Sezioni in scala 1:100;
- Sezione tipo in scala 1:50;
- Computo metrico estimativo, redatto sulla base del prezzario regionale in vigore al momento della presentazione della domanda di contributo;
- Analisi prezzi (per quei prezzi non presenti sul prezzario).

La richiesta sarà ammessa soltanto previa approvazione del progetto da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale e ed il contributo sarà erogato successivamente alla verifica di collaudo positiva al termine dei lavori.

La redazione e presentazione del progetto, eseguito da un tecnico abilitato, sarà a carico dei richiedenti oppure, salvo diverso accordo scritto e depositato agli atti tra privati e Giunta Comunale, potrà essere eseguita internamente all'Ente dall'Ufficio Tecnico Comunale.

ART. 14 RINVII DI LEGGE

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si fa esplicito rinvio alle norme contenute nel Codice Civile, nel D. L. Lgt. 01/09/1918 n. 1446, nel D. Lgs. 12/04/2006 n. 163 e suo Regolamento Attuativo, nel D.P.R. 08/06/2001, n. 327 e nel D. Lgs. 285/1992 in quanto compatibili.